

Condizioni generali per ordinazione di veicolo in leasing

1. Consegna del veicolo e controprestazione - 1.1 Il fornitore è tenuto a consegnare il veicolo all'assuntore del leasing. A sua volta l'assuntore del leasing ha l'obbligo di consegnare al fornitore l'eventuale veicolo di permuta e a corrispondergli la prima rata di leasing mensile, un eventuale pagamento speciale e un'eventuale cauzione. - 1.2 Il fornitore determina d'intesa con l'assuntore del leasing luogo e data, nonché modalità di consegna del veicolo e dell'eventuale veicolo di permuta. - 1.3 L'assuntore del leasing è tenuto a consegnare al fornitore l'eventuale veicolo di permuta e a corrispondergli per intero la prima rata di leasing mensile, un eventuale pagamento speciale e un'eventuale cauzione prima della consegna del veicolo.

2. Caratteristiche del veicolo - 2.1 Il veicolo è descritto nell'ordinazione di leasing. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche non sostanziali e ragionevoli rispetto al veicolo descritto nell'ordinazione di leasing per quanto riguarda la forma, la tonalità o la fornitura. Tuttavia il fornitore non è obbligato a fornire una versione modificata. - 2.2 I valori e i dati elencati in opuscoli, elenchi o altrove sono solo approssimativi. - 2.3 Le **indicazioni energetiche**, registrate nelle prove sul campo previste dalla legge, corrispondono all'approvazione del tipo per il modello di veicolo al momento dell'offerta o del contratto di acquisto. Per motivi tecnici o a causa di una configurazione individuale, è possibile che i dati del veicolo differiscano da ciò. A seconda dello stile di guida, nella pratica si possono ottenere **valori di consumo diversi**. - 2.4 I dati sulla **categoria di efficienza energetica** corrispondono alla classificazione al momento dell'offerta o del contratto di acquisto. A causa delle modifiche legislative annuali, al momento della consegna (in caso di valori invariati) il veicolo potrebbe essere assegnato a una categoria di efficienza diversa.

3. Caratteristiche del veicolo di permuta - L'eventuale veicolo di permuta è descritto nell'ordinazione di leasing. L'assuntore del leasing assicura che (1.) i dettagli del veicolo indicati nell'ordinazione di leasing sono corretti; (2.) il numero indicato sul contatore corrisponde al chilometraggio effettivo; (3.) è l'unico proprietario del veicolo; (4.) il veicolo non è soggetto a riserva di proprietà; (5.) non sono noti altri difetti oltre a quelli riportati nel protocollo di valutazione o a quelli autodichiarati nel processo di vendita online su www.auto.amag.ch; (6.) il veicolo è stato sdoganato correttamente; (7.) il veicolo non è stato sottoposto a modifiche a livello estetico, meccanico o elettronico, e (8.) non si tratta di un veicolo incidentato.

4. Responsabilità per vizi della cosa sul veicolo - 4.1 La garanzia legale è **completamente esclusa nella misura consentita dalla legge**. Per quanto concerne i vizi della cosa, si applica esclusivamente la **garanzia del costruttore**, consultabile all'indirizzo www.amag.ch/garanzia-costruttore. Se l'assuntore del leasing rivendica diritti di garanzia nei confronti del fornitore, si applicano le seguenti disposizioni. - 4.2 Nei confronti del fornitore l'assuntore del leasing ha **diritto alla rettifica** secondo le seguenti disposizioni: riparazione o sostituzione delle parti difettose ed eliminazione di ulteriori danni al veicolo, se questi sono stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti sostituite nel processo appartengono al fornitore. - 4.3 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente al fornitore eventuali difetti o a farli constatare. L'assuntore del leasing deve consegnare il veicolo al fornitore per la rettifica, quando gli venga richiesto. - 4.4 Ogni obbligo di garanzia decade se (1.) il veicolo viene trattato inadeguatamente, sottoposto in modo inappropriato a manutenzioni o cure, sollecitazioni eccessive, modifiche o trasformazioni arbitrarie (ad esempio tuning) oppure (2.) non vengono seguite le istruzioni per l'uso oppure (3.) gli interventi tecnici di assistenza del produttore non vengono effettuati, senza motivo, immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza. - 4.5 La naturale usura è esclusa dall'obbligo di garanzia. - 4.6 Il fornitore dispone dell'opzione di fornire un veicolo conforme al contratto entro un periodo di tempo ragionevole anziché provvedere alla rettifica.

5. Ritardo e disponibilità - 5.1 In caso di ritardo del fornitore, l'assuntore del leasing può rivendicare dapprima le penalità di mora previste per legge, dopo avere sollecitato per iscritto il fornitore, avergli concesso per iscritto una proroga di 30 giorni e tale proroga non abbia sortito alcun effetto. - 5.2 Qualora il ritardo non sia imputabile al fornitore (ad esempio a seguito di ritardi di consegna del produttore o dell'importatore, scioperi), le pretese dell'assuntore del leasing saranno escluse in qualunque caso. - 5.3 Se un ordine irrevocabile di produzione di un veicolo viene attivato sulla base di un'ordinazione di leasing provvista di firma giuridicamente valida e se l'assuntore del leasing non accetta il veicolo alla data di consegna indicata dal fornitore, quest'ultimo può richiedere il 15% del prezzo di acquisto del veicolo a titolo di risarcimento. - 5.4 L'ordinazione di leasing è soggetta alla riserva della disponibilità del veicolo. La disponibilità del veicolo può cambiare fino alla stipula del contratto di leasing.

6. Rischio - 6.1 Il fornitore o l'assuntore del leasing si assume il rischio di smarrimento, deterioramento e svalutazione del veicolo o del veicolo di permuta fino alla consegna dello stesso. - 6.2 Se l'assuntore del leasing o il fornitore ritarda l'acquisizione del veicolo o del veicolo di permuta e l'assuntore del leasing o il fornitore ha fissato per iscritto una proroga ragionevole, il passaggio del rischio avviene dopo la scadenza di detta proroga. - 6.3 In caso di ritardo del fornitore, la proroga ha una durata minima di 30 giorni.

7. Compliance - Se l'assuntore del leasing è inserito in una lista di sanzioni o se per motivi legali vari il fornitore è impossibilitato ad eseguire l'ordinazione oppure se tale esecuzione è insostenibile per lo stesso, il fornitore è autorizzato a non eseguire l'ordinazione.

8. Riserva di approvazione - 7.1 La presente ordinazione di leasing è vincolante solo previo consenso della direzione del fornitore. In caso di negazione di tale consenso non sussisterà alcun obbligo di risarcimento. - 7.2 Il consenso è considerato approvato se entro dieci giorni di calendario (timbro postale) dalla firma non viene comunicata per iscritto la negazione del consenso.

9. Diritto applicabile e foro competente - 8.1 Si applica il diritto materiale svizzero, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. - 8.2 Foro competente per tutte le controversie è la sede del fornitore; in caso di contratto concluso con il consumatore si applica il regolamento di legge previsto per la competenza del foro.

10. Protezione dei dati - I dati personali e i dati del veicolo (ad esempio numero di identificazione del veicolo, dati tecnici del veicolo e dell'officina) vengono elaborati da noi o da terzi come AMAG Group AG e le relative società collegate, società collegate al produttore e/o partner/fornitori di servizi autorizzati da noi o dai summenzionati terzi, nella misura necessaria per l'adempimento della presente ordinazione di leasing o di obblighi legali nonché per il perseguimento di interessi legittimi. I dati vengono elaborati per finalità inerenti all'esecuzione dell'ordinazione di leasing, all'assistenza clienti, per richiami e misure tecniche, informazioni alla clientela, sondaggi clienti e la gestione di una piattaforma di assistenza centrale per le persone interessate e i clienti. I dati di contatto per la revoca e ulteriori disposizioni sulla protezione dei dati, applicate al presente contratto, sono disponibili presso il fornitore, consultabili sul suo sito web e su www.amag.ch/datenschutz.